



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Eleonora Berti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora

## **Circolare n. 46 del 14/10/2021**

### **Chiarimenti in merito agli adempimenti per la verifica del possesso della “certificazione verde”.**

Con la presente si precisa che, in merito alla circolare numero 41 del 29/9/2021 e alla luce di recenti chiarimenti da parte del Garante della Privacy, l'attività di verifica del green pass non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Inoltre, il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Pertanto si ritiene, che allo stato attuale, non sia possibile raccogliere dati dell'interessato di alcuna natura, come ad esempio i dati anagrafici e le date di scadenza del green pass.

L'eventuale compilazione del Registro delle verifiche effettuate non deve quindi riportare la registrazione dei dati anagrafici della persona oggetto di controllo. Si ricorda infatti che la compilazione del registro delle verifiche non è un obbligo, ma una facoltà.

Vi ricordiamo infine che è vietato conservare in qualunque forma il QR code dell'interessato, né riceverlo con qualunque mezzo e modalità.

In allegato, a titolo meramente esemplificativo, la procedura aziendale di controllo degli accessi e la relativa informativa ai lavoratori dipendenti, che possono essere utilizzati come modelli, adattandoli in base alle caratteristiche ed esigenze aziendali.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***